


# **CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO**

**INTEGRATIVO DEL CONTRATTO  
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 19  
APRILE 2010**

**PER I DIPENDENTI**

**DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI  
OPERANTI NELLA PROVINCIA DI GORIZIA**



Addì 6 maggio 2013, presso la Sede di Confindustria Gorizia,


tra

ANCE GORIZIA, aderente alla Confindustria Gorizia e all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), rappresentata dal Presidente sig. Andrea Comar, assistito dal geom. Stefano Blason, dal dr. Paolo Colaussi e dal dr. Adriano Michelli,

e

le sezioni provinciali di F.I.L.L.E.A.–C.G.I.L., F.I.L.C.A.–C.I.S.L. e Fe.N.E.A.L.–U.I.L. rappresentate rispettivamente dai signori Enrico Coceani, Giorgio Lazzarini e Andrea Di Giacomo,

si conviene e si stipula il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010, da valere nella Provincia di Gorizia per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini ivi operanti.



## ART. 1 - PREMESSE E POLITICHE A SOSTEGNO DEL LAVORO

Attesa l'importanza strategica del settore delle costruzioni nella provincia di Gorizia, le parti concordano sulla necessità di rafforzare gli istituti e le azioni volte a migliorare le condizioni di lavoro, con l'obiettivo di tutelare ed incrementare le realtà imprenditoriali locali.

Considerata, inoltre, la grave congiuntura economica in cui versa il comparto delle costruzioni, non vanno sottovalutate le problematiche connesse ad una concorrenza non sempre corretta.

Allo scopo le parti si impegnano a dare massima attuazione alle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, rafforzando le iniziative volte a contrastare il lavoro irregolare.

Le parti ritengono indispensabile rendere maggiormente efficace lo strumento del DURC, correlandolo anche alla verifica della congruità della manodopera.

Le parti concordano infine di dare attuazione ad un tavolo comune di concertazione al fine di monitorare l'andamento dell'attività del settore, i presupposti e gli obiettivi per la determinazione dell'EVR, l'attività dell'RLST, nonché tutti gli argomenti predetti.




## ART. 2 - MENSA

L'impresa fornirà il pasto caldo, unitamente a ½ litro di acqua minerale, per ciascun lavoratore.

Per quanto concerne il costo del pasto caldo, le quote a carico dell'impresa e del lavoratore vengono rideterminate rispettivamente nella misura dell'90% e del 10%.

Con decorrenza 1° giugno 2013 l'indennità sostitutiva di mensa viene fissata nella misura di Euro 8,47 giornalieri lordi.

La predetta indennità non avrà rilevanza alcuna con riguardo agli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa Edile, 13<sup>a</sup> mensilità, premio annuo, festività, ferie, t.f.r., ecc.), posto che per la loro determinazione le parti hanno già tenuto conto, in sede di quantificazione, delle relative incidenze.





### ART. 3 - TRASPORTO


Con decorrenza 1° giugno 2013, ai lavoratori che utilizzeranno un proprio mezzo di trasporto –causa inesistenza e/o inagibilità di mezzi pubblici e/o di mezzi aziendali– per raggiungere il luogo di lavoro (inteso come tale anche il punto di raccolta dal quale, se del caso, si diparte il servizio di trasporto effettuato con mezzi aziendali) è corrisposta un'indennità forfetaria del costo del servizio, disciplinata e quantificata come segue:

Fascia chilometrica	Indennità giornaliera lorda
Da 10 km a 20 km	Euro 1,06
Da 20 km a 30 km	Euro 1,80
Da 30 km a 40 km	Euro 2,36
Oltre 40 km	Euro 3,30

Le indennità di cui sopra non avranno rilevanza alcuna con riguardo agli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa Edile, 13<sup>a</sup> mensilità, premio annuo, festività, ferie, t.f.r., ecc.), posto che per la loro determinazione le parti hanno già tenuto conto, in sede di quantificazione, delle relative incidenze.

Nel caso in cui l'impresa provveda con mezzi propri al trasporto dei lavoratori e gli stessi lavoratori non intendano usufruire di detto servizio per scelta propria, non sarà riconosciuta alcuna indennità.

In caso di incidente a cui faccia seguito il ritiro della patente, al lavoratore comandato alla guida del mezzo aziendale sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro, salvo il dolo o colpa grave.





#### ART. 4 - TRASFERTA

A decorrere dal 1° giugno 2013 al lavoratore comandato a prestare la propria attività in cantieri ubicati al di fuori dei limiti territoriali del Comune nell'ambito del quale è stato assunto, verrà corrisposta un'indennità per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa o per ogni ora di lavoro effettuata nelle predette condizioni, indipendentemente dalla qualifica posseduta, disciplinata e quantificata come segue:

1. Euro 11,09 lordi giornalieri (Euro 1,39/ora) per prestazioni effettuate oltre 10 km e fino a 20 km dai confini territoriali del Comune di assunzione;
2. Euro 12,87 lordi giornalieri (Euro 1,61/ora) per prestazioni effettuate oltre 20 km e fino a 30 km dai confini territoriali del Comune di assunzione;
3. Euro 13,99 lordi giornalieri (Euro 1,91/ora) per prestazioni effettuate oltre 30 km e fino a 40 km dai confini territoriali del Comune di assunzione;
4. Euro 15,22 lordi giornalieri (Euro 1,91/ora) per prestazioni effettuate oltre 40 km dai confini territoriali del Comune di assunzione.

Le indennità di cui sopra non sono dovute nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora del lavoratore e/o nel Comune di prima assunzione del lavoratore stesso.

Le indennità di cui sopra non avranno rilevanza alcuna con riguardo agli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa Edile, 13<sup>a</sup> mensilità, premio annuo, festività, ferie, t.f.r., ecc.), posto che per la loro determinazione le parti hanno già tenuto conto, in sede di quantificazione, delle relative incidenze.





**ART. 5 - R.L.S.T.**  
**RAPPRESENTANTE TERRITORIALE DEI LAVORATORI PER LA**  
**SICUREZZA**

Ravvisata la necessità di adeguarsi a livello territoriale a quanto previsto dall'art. 87 del vigente C.C.N.L., ed al D.Lgs. 81/2008, art. 48 in particolare, e considerata la grande importanza che le parti attribuiscono alla tutela della salute nel posto di lavoro e nella consapevolezza che è necessario agire nell'ottica della prevenzione, si conviene sull'opportunità di istituire a partire dal 1° luglio 2013 e in via sperimentale, fino al 30 giugno 2014, per le imprese e/o unità produttive presso le quali non è stato eletto o designato il RLS, un Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST), designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

I criteri e le modalità di espletamento dell'attività del RLST saranno oggetto di apposito regolamento sottoscritto tra le parti firmatarie del presente accordo entro il 30 giugno 2013, secondo principi finalizzati a realizzare una piena collaborazione fra le parti e all'affermarsi della cultura della prevenzione in materia di sicurezza.

Gli oneri relativi all'attività del RLST, nel periodo sperimentale sopra citato, saranno fronteggiati destinando allo scopo una quota massima pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), da attingersi dal "Fondo anticipazioni agli operai dipendenti di imprese fallite", costituito presso la Cassa Edile della Provincia di Gorizia.

Al termine della fase sperimentale le parti si incontreranno per verificare e valutare l'attività svolta dal RLST, ivi compresi i relativi oneri, allo scopo di apportare eventuali modifiche e correttivi al regolamento di cui sopra e al modo di operare del RLST nell'intento comune di renderlo pienamente efficace.

Nell'occasione, le parti concorderanno le modalità di erogazione e la quantificazione degli oneri relativi all'attività del RLST, successiva al periodo sperimentale, che dovranno essere ratificate mediante la sottoscrizione di un verbale di accordo.

Al fine di favorire l'attuazione di quanto sopra, di norma, la comunicazione di cui all'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 al RLST sarà eseguita secondo lo schema allegato al presente articolo.

The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are two smaller signatures. On the right, there is a signature that appears to be 'Mly' written vertically. Below these, there is another signature that looks like a stylized 'Q' or 'O'.

**Impresa:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Al Responsabile Territoriale  
dei Lavoratori per la Sicurezza  
c/o  
Cassa Edile della Provincia di Gorizia  
Via del Montesanto, 131  
34170 Gorizia**

**Oggetto:** Richiesta di visita Cantiere del RLST - Comunicazione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Con la presente, in qualità di impresa esecutrice dei lavori, si comunica che sono a disposizione in visione presso il cantiere, il piano operativo di sicurezza (POS) e il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) relativamente a :

**Lavori di** (Barrare la voce):

Ristrutturazione e ampliamento

Costruzione di complesso residenziale di n. \_\_\_\_\_ alloggi

Altro: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Data presunto inizio e fine lavori:** dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Cantiere sito nel Comune di:** \_\_\_\_\_

**Via o località:** \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

**Committente:** \_\_\_\_\_

**Ditta esecutrice:** \_\_\_\_\_

**Tel.** \_\_\_\_\_ **Fax** \_\_\_\_\_ **Cell** \_\_\_\_\_


**Sig.** \_\_\_\_\_ (del RSPP o della persona incaricata)

**Recapiti CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI GORIZIA**

Telefono: 0481- 533 825

Telefax: 0481- 536 406

e-mail: [info@cassaedilego.it](mailto:info@cassaedilego.it)





## ART. 6 - INFORTUNIO SUL LAVORO

Facendo seguito a quanto già stabilito con il precedente Accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale sottoscritto in data 9 ottobre 2006, per gli infortuni sul lavoro ogni singola impresa provvederà alla stipula della convenzione prevista dall'art. 70 del T.U. n. 1124/65, agli effetti dallo stesso previsti, la cui istanza sarà eseguita secondo lo schema allegato al presente paragrafo.



CODICE FISCALE DITTA

[Grid for CODICE FISCALE DITTA]

N. P.A..T.

[Grid for N. P.A..T.]

ALL'INAIL DI

VIA

CAP

PROVINCIA

[Grid for ALL'INAIL DI, VIA, CAP, PROVINCIA]

RICHIESTA DI PAGAMENTO DI INDENNITA' DI INABILITA' TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 70 T.U. 1124/65

DECORRENZA DELLA RICHIESTA

[Grid for DECORRENZA DELLA RICHIESTA]

RAGIONE SOCIALE

[Grid for RAGIONE SOCIALE]

Questa Ditta, considerato che anticipa l'indennità per inabilità temporanea ai propri dipendenti,

CHIEDE

l'applicazione dell'art. 70, 3° comma del T.U. n. 1124/65 per ottenere il rimborso di quanto anticipato.

Si impegna inoltre, qualora l'indennità di temporanea erogata da codesto Istituto superi il 100% della normale retribuzione dovuta alla scrivente, a corrispondere regolarmente la differenza ai lavoratori infortunati.

Inviare eventuale corrispondenza presso il seguente indirizzo:

[Grid for PRESSO]

VIA,PIAZZA, ... (vedi all. 1)

[Grid for VIA,PIAZZA, ...]

N. rd

[Grid for N. rd]

C.A.P.

COMUNE

[Grid for C.A.P.]

[Grid for COMUNE]

PROV.

NAZIONE (V. Istruz.)

[Grid for PROV.]

[Grid for NAZIONE]

E-MAIL

[Grid for E-MAIL]

N° DI TELEFONO

[Grid for N° DI TELEFONO]

RISERVATA INAIL

DATA DI PRESENTAZIONE O SPEDIZIONE

[Grid for DATA DI PRESENTAZIONE O SPEDIZIONE]

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

[Grid for FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA]

[Handwritten signatures]

## ART. 7 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE – E.V.R.

In applicazione di quanto stabilito dagli art. 12 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, in Provincia di Gorizia **viene istituito l'Elemento Variabile della Retribuzione - E.V.R. con decorrenza dal 1° gennaio 2012 e valido fino al 31 dicembre 2013, che le Parti territoriali definiscono nella misura massima del 2 %.**

In considerazione della grave crisi recessiva che ha duramente colpito il settore delle costruzioni del territorio e, tenuto conto che l'esercizio 2011 è da considerarsi esaurito, le parti convengono di applicare il nuovo istituto per gli anni 2012 e 2013.

Tale istituto contrattuale, da calcolarsi sui minimi in vigore alla data del 1 gennaio 2010, sostituisce l'Elemento Economico Territoriale – E.E.T., cessato con decorrenza 1° gennaio 2011, e conglobato alla medesima data nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.

L'E.V.R., in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e-o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti cinque indicatori, con le relative incidenze ponderali in termini percentuali:

Indicatore	Incidenza ponderale
1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	3%
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile	3%
3. Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile	4%
4. Valore aggiunto del settore delle costruzioni (individuato a livello provinciale dall'Istat);	45%
5. Numero giorni indennizzati relativi a infortunio	45%

La determinazione dell'E.V.R. avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all' art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei cinque parametri con le seguenti modalità temporali:

- anno 2012: media triennio 2011/2010/2009 con media triennio 2010/2009/2008
- anno 2013: media triennio 2012/2011/2010 con media triennio 2011/2010/2009





Le parti sociali territoriali sottoscriventi il presente accordo si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori, al fine di determinare la percentuale dell'EVR a livello provinciale.

Una volta determinata la percentuale sopra citata, ogni impresa iscritta in Cassa Edile, procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale:

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Volume d' affari IVA, così come rivelabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Qualora a livello aziendale uno o entrambi i parametri risultassero negativi, l'impresa per avvalersi della possibilità di applicazione dell' EVR in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'art.38 del vigente CCNL, dovrà adottare la seguente procedura:

- Inviare un'autodichiarazione all'Associazione datoriale di riferimento, alla Cassa Edile, e alle RSA e RSU ove costituite, utilizzando lo schema riportato di seguito (ALL. 1), attestante il non raggiungimento di uno o entrambi i parametri;
- L'Associazione datoriale di riferimento informerà le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, attivando altresì -solo in caso di richiesta- un confronto con le medesime per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.

Per le imprese aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie del presente accordo, il confronto potrà essere effettuato con l'assistenza di un funzionario da esse incaricato.



L'intera procedura dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte delle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori dell'informativa inoltrata dall'Associazione datoriale di riferimento.

L'impresa è autorizzata ad applicare l'EVR in misura ridotta nel caso in cui sia stata accertata, nel corso del confronto, la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle OO.SS.

Il mancato invio dell'autodichiarazione ovvero il rifiuto di attivare il confronto comporta l'obbligo per l'impresa di corrispondere l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale.

Resta fermo quanto previsto in proposito dall'art. 38 del vigente CCNL per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione.


L'EVR, determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza.





Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto all'uopo disciplinato dal citato art.38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Le parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presente i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni preliminari.



**ALLEGATO 1**

**FACSIMILE AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DEI PARAMETRI AZIENDALI.**

*Carta intestata impresa*

Luogo e data

Spett. le  
CASSA EDILE DI GORIZIA

Spett. le  
ANCE GORIZIA

**Oggetto: Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. - Autodichiarazione di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nonché di quanto stabilito dal CCPL di data 6 maggio 2013, la scrivente Impresa dichiara il non raggiungimento del/dei seguente/i parametro/i nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR dell'anno.....(triennio.....riportato al triennio.....)

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

E, di conseguenza, dichiara che per l'anno..... procederà all'erogazione dell'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'importo dell'EVR definito a livello.

La presente autodichiarazione e' effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL nonché dal CCPL di data 6 maggio 2013, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le OO.SS previsto dalle citate disposizioni.

Distinti saluti

Timbro e firma del legale rappresentante



## ART. 8 - DECORRENZA E DURATA


Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010 per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini operanti nella Provincia di Gorizia ha validità a decorrere dal 6 maggio 2013 e fino al 31 dicembre 2013.

Il presente Contratto definisce compiutamente la negoziazione di livello provinciale per il periodo sopra considerato.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Accordo si rimanda al precedente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 9 ottobre 2006.

Letto, approvato e sottoscritto.


ANCE GORIZIA



F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.



F.I.L.C.A.-C.I.S.L.



F.E.N.E.A.L.-U.I.L.

